

CAPITOLATO D'ONERI

Procedura negoziata, in modalità telematica, per l'affidamento relativo al servizio di reception e portierato presso il Coni Point di Genova sito in Via padre Santo, 1 - 16122 Genova.

Novembre 2018

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di reception e portierato da svolgere presso il Coni Point di Genova: via Padre Santo 1 nei locali e negli spazi, con le modalità e con la frequenza indicate nel presente Capitolato d'oneri.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di quattro anni con inizio dalla data del verbale di consegna.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di reception e portierato di cui trattasi prevede:

- a) apertura e chiusura dell'accesso all'edificio,
- b) controllo e sorveglianza dell'accesso;
- c) gestione della portineria e della reception;
- d) tenuta dei registri per l'annotazione dei visitatori;
- e) ricevimento della posta e sua distribuzione nell'apposito casellario;
- f) esecuzione delle disposizioni, dei piani di sicurezza in caso di emergenze;
- g) controllo videocitofonico dell'impianto.

Art. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Da lunedì a venerdì - esclusi festivi:	9,00-13,00/15,00- 20,00	(9h/gg)
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì - esclusi festivi:	20,00-23,00	(3h/gg)
Sabato:	9,00-12,00/14,00-23,00	(12h/gg)
Domenica:	9,00-12,00/14,00-23,00	(12h/gg)

Nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura gli orari potranno subire delle modifiche in relazione a specifiche esigenze programmate o impreviste. In tal caso sarà data anticipatamente comunicazione alla impresa affidataria a cura del Segretario del Comitato Regionale.

L'Impresa dovrà assicurare la reperibilità di un proprio Responsabile e, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico dello stesso in caso di necessità.

Art. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE

La Coni Servizi mette a disposizione, presso il Centro, i locali per l'espletamento del servizio oggetto del contratto, le relative apparecchiature e impianti come da stato di fatto, servizi igienici e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio, che dovranno essere diligentemente conservati.

ART. 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

6.1. Riservatezza

Il personale del Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

6.2. Clausola sociale e personale attualmente impiegato

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Fornitore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si forniscono di seguito i dati, in nostro possesso, relativi alle risorse umane attualmente impiegate nel servizio di cui trattasi:

Sito in cui si svolge il servizio	GENOVA - CASA DELLE FSN - VIA PADRE SANTO 1	
Numero Risorse Umane	Livello Contrattuale CCNL	Numero ore settimanali svolte da ciascuna risorsa
1		25
1		21
1		16
1		15
1		13

Qualora il Fornitore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà di Coni Servizi procedere alla risoluzione del contratto.

6.3. Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito dal Fornitore mediante proprio personale dipendente, con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge, in numero da indicare in sede di offerta, secondo le disposizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Prima dell'inizio dell'appalto, il Fornitore deve fornire a Coni Servizi l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni), con le relative generalità, qualifica e livello professionale, il numero di iscrizione sul libro matricola ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto, n° posizione assicurativa INPS ed INAIL; tale elenco, con la relativa documentazione, deve essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro 10 giorni da ciascuna variazione, entro il 5 del mese

successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il Fornitore deve provvedere a che il personale adibito sia sottoposto agli accertamenti medici ed alle vaccinazioni di legge secondo la normativa di legge e, a richiesta, deve esibire a Coni Servizi il giudizio di idoneità lavorativa.

Il Fornitore deve esibire ad ogni richiesta di Coni Servizi il libro unico del lavoro ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Il personale impiegato nel servizio deve firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che il Fornitore deve mettere a disposizione di Coni Servizi sin dall'attivazione del servizio medesimo.

Il personale addetto al servizio deve essere dotato di vestiario uniforme, decoroso ed idoneo all'attività da svolgere, munito di tesserino aziendale di riconoscimento.

Nell'esecuzione del servizio il personale del Fornitore deve usare diligenza ed evitare deterioramenti dei pavimenti, delle pareti, nonché degli arredi, delle macchine e delle attrezzature esistenti nei locali. Di ogni danneggiamento causato ai beni di Coni Servizi o di terzi ascrivibile ad incuria o disattenzione del suo personale, è responsabile il Fornitore di fronte a Coni Servizi, la quale è autorizzata a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva, che deve essere reintegrata secondo le modalità indicate nello Schema di contratto.

In caso di assenza del personale per ferie o malattia, il Fornitore deve adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio (per es.: sostituzione delle risorse assenti con altri dipendenti disponibili, assunzione di nuove risorse, ecc.).

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato a Coni Servizi entro 5 giorni.

Su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito, e il Fornitore si impegna a provvedere alla sostituzione senza alcun indugio.

Nell'esecuzione del servizio il personale addetto deve prestare la massima attenzione al fine di evitare di mettere in disordine carte, documenti e quanto altro eventualmente rinvenuto sulle scrivanie e sui tavoli. Il personale deve altresì esimersi dall'aprire armadi e cassetti e dal consentire l'accesso a persone estranee al servizio.

Ai sensi dell'art. 5.5.3 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" adottati con Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, il Fornitore deve inoltre garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici" e delle etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, deve presentare il proprio programma di

formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

6.4. Scioperi

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza Coni Servizi può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore a Coni Servizi con un anticipo di almeno 7 giorni.

Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di Coni Servizi. Egli avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici di Coni Servizi, che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di Coni Servizi stessa.

In particolare il Fornitore avrà l'obbligo di presentare, all'avvio del servizio, un Piano dettagliato degli interventi, concordato in anticipo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, che comprenderà un'organizzazione specifica del servizio. Il Piano dettagliato degli interventi deve riportare il dettaglio delle attività da erogare con le rispettive frequenze degli interventi sia continuativi che periodici (intese come indicazione specifica dei giorni e orari in cui si prevede l'esecuzione delle singole attività), l'elenco del personale individuato dedicato a tali attività con l'indicazione del numero di ore previsto, la tipologia di macchinari che si intende utilizzare, l'elenco dei prodotti da utilizzare per la pulizia, ecc.

Sarà compito del Direttore dell'esecuzione del contratto comunicare le informazioni necessarie al Fornitore per svolgere i servizi con il minor disagio possibile per i dipendenti. Tali informazioni, insieme al dettaglio delle frequenze, saranno inserite nel verbale di presa in carico degli immobili/aree, ovvero nel Piano dettagliato degli interventi.

L'Aggiudicatario è tenuto a indicare per iscritto il nominativo del proprio referente del servizio, il quale provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il corrispondente di riferimento del Direttore dell'esecuzione del contratto di Coni Servizi.

La funzione principale del referente del servizio è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti previsti dal presente Capitolato. Il referente del servizio ha inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente al Direttore dell'esecuzione del contratto in ordine ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia.

Il Fornitore, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto possa compromettere il buon andamento del servizio, deve redigere apposita relazione per informare tempestivamente Coni Servizi.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, al Fornitore stesso sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

Art. 8 - STIMA DEI COSTI PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, PROCEDURE EX ART. 26 D.LGS. 81/08 ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Al presente Capitolato Speciale d'Appalto è allegato il "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze rilevati con l'espletamento di tale servizio.

Documentazione di gara

Tutte le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la documentazione richiesta nella lettera di invito.

Verifica dell'idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)

In seguito all'affidamento dell'appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi convocherà via e-mail l'Affidatario ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per tale verifica, anche in riferimento ai contenuti del DUVRI allegato al presente Capitolato.

L'Affidatario, in sede di verifica, dovrà inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per le lavorazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI)

Il "Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08" (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi SpA nei seguenti casi:

- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:
 - Responsabile del Servizio Coni Servizi;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi;
 - Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o
- aggiornamento del documento a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Coni Servizi per la sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Controllo operativo

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi, i Preposti Coni Servizi e i Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Affidatario (Ditta/Lavoratore autonomo).

Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte dell'Affidatario con l'acquisizione della documentazione aggiornata.

Art. 9 – CONTROLLI

La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'impresa affidataria sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Coni Servizi, il libro matricola per la verifica del personale dichiarato, ai sensi del precedente art. 6, nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi e assicurativi.

Periodicamente e comunque almeno una volta l'anno la Coni Servizi provvederà a richiedere, dal secondo anno, agli Istituti previdenziali e assicurativi la correttezza contributiva riferita a ciascun dipendente.

Nel caso si fossero riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà all'impresa, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

Coni Servizi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Coni Servizi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 – CORRISPETTIVI

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 294.663,72 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0,00.

Detto importo è stato stimato sulla base del costo orario della manodopera per il settore di pertinenza indicate nel tariffario FISE – D.M. 10 giugno 2013 - Genova II liv. Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

Art. 11 – PAGAMENTI

L'importo d'appalto sarà liquidato all'impresa in rate mensili posticipate. A tal fine l'impresa dovrà emettere fattura elettronica entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni rese.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'aggiudicatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

Codice Identificativo Gara – <CIG>

Numero Ordine di Acquisto – Oda

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso soltanto dopo l'emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Coni Servizi S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica;

per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);

per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Art. 12 - PENALI E TRATTENUTE

La vigilanza del servizio compete alla Stazione Appaltante, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo penale</i>
a) ove non sia espletato o sia stato espletato in modo incompleto rispetto al capitolato anche per un solo giorno il servizio, <u>la penale giornaliera</u> sarà applicata per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€. 500,00

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

- Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente dell'appalto preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
- Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all' Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i servizi. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto). Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L' Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
- Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l' Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile dell'Esecuzione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il Responsabile dell'Esecuzione promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento

dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione di quanto in oggetto.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Coni Servizi avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire lo stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.

Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Coni Servizi opererà conseguentemente le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Inoltre in caso di inosservanze, rilevate dal Direttore dell'Esecuzione, al presente disciplinare che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l'efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Coni Servizi e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'impresa non fornisca, entro il termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Art. 13 – DIVIETI

E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.

L'uso del logo C.O.N.I. e Coni Servizi S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi, l'impresa affidataria non adempia nel termine di giorni 3 (tre);
- qualora l'impresa risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa al fine della partecipazione alla trattativa o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente disciplinare;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora l'impresa disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 7;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il termine indicato dalla Coni Servizi.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi,

dell'impianto presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto del contratto.

Inoltre la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 20 giorni.

In tutte le precedenti ipotesi di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto l'impresa affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile all'impresa affidataria, la Coni Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Art. 15 - SUBBAPALTO

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, nei termini e con le modalità prescritte al punto 15.3 paragrafo 2) della lettera d'invito.

Art. 17 – IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Si rimanda a quanto indicato al paragrafo 19 della lettera di invito.
